



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XII Legislatura



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale concernente: “Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare”

di iniziativa della Consigliera regionale
Sara Battisti

Firmato digitalmente da: Sara Battisti
Luogo: Roma
Data: 25/07/2023 10:39:44



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

I disturbi dei comportamenti alimentari sono patologie che insorgono prevalentemente nella fase adolescenziale colpendo, soprattutto, il sesso femminile. I principali disturbi dell'alimentazione sono rappresentati in primis dall'anoressia nervosa, dalla bulimia nervosa, dal disturbo di alimentazione incontrollata.

Gli ultimi dati pubblicati dal Ministero della Salute evidenziano una notevole impennata dei casi di disturbi alimentari in Italia: dai 680.569 del 2019 fino ad arrivare 1.450.567 nel 2022 con un'incidenza fortissima tra i giovani nell'età compresa tra i 12 e i 14 anni di età e un anticipo delle patologie anche in soggetti ricompresi nella fascia dei 10 anni.

A confermare questo dato preoccupante è quanto emerge dal Registro nominativo cause di morte (Rencam) che nel 2022 rileva 3.158 decessi correlati ai disturbi dell'alimentazione, soprattutto nelle zone caratterizzate dalla scarsità di strutture di cura.

Una criticità grave quella dell'assistenza sanitaria sul territorio: la metà delle Regioni, infatti, non risulta avere una rete completa di servizi.

Anche nella nostra Regione i dati sono allarmanti: uno studio condotto e pubblicato a novembre 2022 dal Bambin Gesù ha evidenziato come i disturbi del comportamento alimentare siano raddoppiati tra le fasce più giovani.

La risposta del Servizio sanitario regionale allo stato attuale risulta insufficiente ed è necessaria una risposta integrata.

Con la presente proposta di legge si intende quindi dare attuazione all'articolo 32 della Costituzione, all'articolo 7 dello Statuto regionale e all'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), tutelando la salute dei cittadini attraverso interventi mirati alla prevenzione, e alla cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA).

Nello specifico l'art. 1 definisce oggetto e finalità della legge.

L'art. 2 istituisce il Tavolo tecnico per la prevenzione e la cura dei DCA.

L'art. 3 individua nella Rete regionale multidisciplinare la modalità organizzativa per la prevenzione e la cura dei DCA.

L'art. 4 riguarda attività formative rivolte agli operatori sanitari e sociosanitari, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, ai familiari dei pazienti, ai *caregiver* familiari, nonché ai volontari degli enti del terzo settore che si occupano di DCA.

L'art. 5 istituisce nell'ambito della "Piattaforma digitale regionale dati", una sezione denominata "Disturbi del comportamento alimentare".

L'art. 6 attribuisce alla Giunta regionale il compito di redigere il Regolamento per l'applicazione della presente legge.

L'art. 7 definisce le modalità di monitoraggio dell'applicazione della Legge.

L'art. 8 riguarda le disposizioni finanziarie.

L'art. 9 definisce le modalità di entrata in vigore della legge.

L'istituzione del Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 non prevede oneri a carico del bilancio regionale in virtù della partecipazione a titolo gratuito dei componenti.

La definizione della Rete regionale di cui all'articolo 3 non prevede oneri a carico del bilancio



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

regionale. Al fabbisogno quantificabile in Euro 1 milione al quale si provvede tramite i fondi già assegnati al Sistema Sanitario regionale.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 della presente proposta di legge è previsto un fabbisogno quantificabile in euro 200.000,00 per annualità a carico del bilancio regionale.



Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, dell'articolo 7 dello Statuto regionale e in armonia con quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), tutela la salute dei cittadini attraverso interventi mirati alla prevenzione, e alla cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA).
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione interviene, in particolare per:
 - a) la valorizzazione e il rafforzamento delle realtà, anche sperimentali, inserite nell'ambito della diagnosi e del trattamento dei DCA, al fine di migliorare le conoscenze cliniche e di base degli stessi, con particolare riferimento sia ai fattori predisponenti di natura biologica, sociale e psicologica, che ai fattori scatenanti;
 - b) l'individuazione in ogni azienda sanitaria locale di unità specialistiche multidisciplinari integrate per il trattamento di pazienti con DCA, finalizzate allo screening, alla diagnosi e all'eventuale invio in strutture,
 - c) l'utilizzo della telemedicina, soprattutto nelle situazioni emergenziali e di carenza organica di personale, attraverso l'utilizzo della televisita, del teleconsulto medico, della teleconsulenza medico-sanitaria e psicologica, della teleassistenza e del telereferto;
 - d) l'adozione di un apposito protocollo d'intervento comune a tutte le aziende sanitarie locali per la diagnosi in pronto soccorso, al fine di evitare trattamenti non uniformi tra i pazienti, nonché l'attivazione del "Codice Lilla" in ogni pronto soccorso della Regione (Revisione 2020 - Ministero della Salute);
 - e) l'organizzazione della Rete regionale multidisciplinare pubblica per la prevenzione e la cura dei DCA, al fine di offrire ai pazienti una presa in carico globale nelle diverse fasi del disturbo e nei setting assistenziali più appropriati, nonché per condividere le buone prassi;
 - f) la promozione di attività formative rivolte ai vari soggetti coinvolti nella presa in carico dei pazienti affetti da DCA;
 - g) l'assegnazione di borse di studio per pubblicazioni, tesi di laurea e/o di dottorato sui DCA;
 - h) l'attivazione di programmi di ricerca, anche in collaborazione con università, enti ed istituti pubblici e società scientifiche (a titolo di esempio SISDCA e SIRIDAP), finalizzati sia a migliorare le conoscenze in merito ai DCA, con particolare riferimento ai fattori predisponenti di natura psicologica, biologica e sociale, e ai fattori scatenanti e di mantenimento;
 - l) l'attivazione di programmi di sostegno per le famiglie e i *caregiver* che si occupano di pazienti affetti da DCA, anche attraverso apposite iniziative formative e di supporto psicologico;
 - m) l'informatizzazione dei dati relativi ai DCA (*vedi l'articolo 6*);



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- n) la promozione di campagne informative e di sensibilizzazione nelle aziende sanitarie locali, nelle scuole, nelle palestre, negli oratori, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e gli enti del terzo settore che si occupano di DCA, incentrate sulla prevenzione e la cura dei DCA;
- o) l'inserimento o il reinserimento attraverso specifici ausili e sostegni, delle persone affette da DCA nelle attività scolastiche, sportive, lavorative e del tempo libero.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2

(Tavolo tecnico per la prevenzione e la cura dei DCA)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), e d), e per assicurare i livelli assistenziali e la dotazione minima delle aziende sanitarie locali per la presa in carico dei pazienti con DCA a seguito della “domanda di aiuto” proveniente dal paziente e/o dalla famiglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Giunta regionale, il tavolo tecnico per la prevenzione e la cura dei DCA, di seguito denominato tavolo.
2. Il tavolo è composto da:
 - a) un componente per ogni azienda sanitaria locale, scelto dal direttore generale di ciascuna azienda;
 - b) un componente designato dal direttore regionale competente in materia di salute esperto in DCA.
 - c) un componente dell'ufficio scolastico regionale del Lazio, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;
 - d) un componente scelto dall'Ordine degli psicologi del Lazio, esperto in DCA.
 - e) un componente rappresentante delle associazioni di familiari.
3. Ai lavori del tavolo possono partecipare altri soggetti in qualità di uditori o consulenti.
4. L'istituzione del tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3

(Rete regionale multidisciplinare per la prevenzione e la cura dei DCA)

1. La Giunta regionale, con deliberazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione della Rete regionale multidisciplinare per la prevenzione e la cura dei DCA, di seguito denominata Rete regionale multidisciplinare, finalizzata, tra l'altro, ad integrare i servizi e la comunità con tutte le sue espressioni di volontariato.
2. I componenti della Rete regionale multidisciplinare coordinano le proprie attività con l'obiettivo di offrire ai pazienti una presa in carico globale nelle diverse fasi del disturbo e nei setting assistenziali più appropriati, nonché per condividere le buone prassi.
3. La Rete regionale multidisciplinare è articolata nei seguenti livelli assistenziali, tra loro integrati, così composti:
 - a) medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;
 - b) servizi ambulatoriali specialistici per i DCA;
 - c) strutture ospedaliere per il ricovero in fase acuta;
 - d) strutture residenziali e semiresidenziali;
 - e) enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione attiva una mappa dei servizi e degli enti del terzo settore coinvolti nella prevenzione e nella cura dei DCA, in modo da organizzare un'offerta di assistenza per tali disturbi efficace e facilmente conoscibile, anche mediante la pubblicazione nella sezione di cui all'articolo 6.
5. E' istituito un Protocollo multidisciplinare, coinvolgendo i soggetti pubblici e privati, tra cui, aziende sanitarie locali, ospedali, scuole, centri sportivi, associazioni.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del servizio sanitario regionale.



Art. 4

(Formazione, informazione e sensibilizzazione)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), la Regione promuove attività formative rivolte agli operatori sanitari e sociosanitari, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, ai familiari dei pazienti, ai *caregiver* familiari, nonché ai volontari degli enti del terzo settore che si occupano di DCA.
2. La Regione, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera n), promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema dei DCA. In particolare:
 - a) favorisce una dettagliata campagna informativa su “Alimentazione e corretti stili di vita”, da effettuarsi presso strutture sociali e di ritrovo, attraverso sistematiche azioni di promozione della salute, comprese la realizzazione di convegni, opuscoli e *brochure* informative, finalizzate a promuovere comportamenti alimentari salutari;
 - b) promuove, attraverso il proprio sito istituzionale, la conoscenza della mappa dei servizi e degli enti del terzo settore coinvolti nella prevenzione e cura dei DCA, di cui all'articolo, comma 4;
 - c) istituisce il servizio di numero verde regionale, svolto da personale formato e dedicato, con il compito di informare correttamente circa i servizi offerti, di prestare ascolto, indirizzare verso idonee strutture, nonché con il compito di raccogliere dati statistici rilevanti;
3. La Regione, il 15 marzo di ogni anno, in occasione della Giornata nazionale del “Fiocchetto Lilla” dedicata ai DCA, promuove una giornata di lavoro tenuta da esperti del settore, con gli alunni e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, volta alla conoscenza delle linee di indirizzo e delle azioni promosse dalle aziende sanitarie locali.
4. La Regione favorisce, altresì, la nascita di gruppi di auto-mutuo-aiuto ai quali viene garantita la formazione di cui al comma 1 del presente articolo.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 5

(Informatizzazione dei dati relativi ai DCA. Elenco dei siti e social network pro-ana e pro-mia)

1. La Regione istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nell'ambito della "Piattaforma digitale regionale dati", una sezione denominata "Disturbi del comportamento alimentare" volta a pubblicare tutte le informazioni e i dati relativi ai DCA e le iniziative della Regione.
2. La Regione, al fine di disincentivare l'accesso a siti, forum, chat e pagine social cosiddetti "pro-ana" (pro-anorexia) e "pro-mia" (pro-bulimia), che hanno lo specifico intento di indurre soprattutto i più giovani a sviluppare dei DCA, predispone e gestisce un elenco di tali siti e pagine all'interno della sezione di cui al comma 1.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6 **(Regolamento)**

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione della presente legge, che definisce, in particolare:
 - a) le modalità di costituzione e funzionamento del tavolo tecnico di cui all'articolo 2;
 - b) le modalità di svolgimento delle iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 4;
 - c) le modalità di costituzione e funzionamento della sezione di cui all'articolo 5;
 - d) i criteri e le modalità per l'assegnazione di borse di studio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g);
 - e) i criteri e le modalità di attivazione dei programmi di ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h);
 - f) le linee guida regionali per la realizzazione di mense biologiche nelle scuole, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i);
 - g) le modalità di attivazione di programmi di sostegno per le famiglie e i *caregiver* che si occupano di pazienti affetti da DCA, e delle iniziative formative e di supporto psicologico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l);
 - h) le tipologie e i criteri per il sostegno all'inserimento o il reinserimento delle persone affette da DCA, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o).



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 7
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
 - a) gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 1, specificando modalità attuative, soggetti coinvolti, distribuzione sul territorio;
 - b) le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per farvi fronte.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 8 *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, quantificabili in Euro 1 milione, si fa fronte con le risorse attribuite alle ASL per il servizio sanitario regionale.
2. All'attuazione dell'articolo 4 della legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2023-2024-2025, si provvede mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito della missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali assegnati alla Regione Lazio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma
Mail: sbattisti@regione.lazio.it

www.consiglio-regione-lazio.it